

TI_GERICHTE 38.2004.45 vom 29. April 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2004.45

FR: TI_GERICHTE 38.2004.45 du 29 avril 2004

IT: TI_GERICHTE 38.2004.45 del 29 aprile 2004

Regeste

un corso destinato prevalentemente a chi già lavora nel settore dell'informatica, settore attualmente saturo, non aumenta la possibilità d'impiego di un assicurato con un basso grado di formazione (scuola media). Termine entro il quale ragionevolmente va emessa una decisione concernente un corso

Erwägungen

E. 1

L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

E. 1.1

e 1.2). Nel suo "Curriculum Vitae" l'assicurato ha indicato, in particolare, quanto segue: " (...) Titolo di studio conseguito: Diploma di scuola media (...) Formazione professionale: 1997-1998 Attestato d'esperto gestione qualità (ISO 9001) 2001-2002 Utente informatico _____, c/o _____ 2003- Office Supporter _____, c/o _____ (...) Esperienze professionali: 1990-1995 Operaio specializzato elettromeccanico-cablature. 1995-1999 Controllo qualità, laminati d'acciaio e incaricato nello stoccaggio dei materiali finiti. (Professioni svolte in Italia) 2000-2003 Collaboratore / Responsabile controllo qualità. Settore strumenti di misura (ISO 9002). (...)." (cfr. doc. 17) L'assicurato ha ottenuto il certificato di "Utente d'informatica _____" mentre non ha superato gli esami per ottenere quello di "Office - Supporter _____" (cfr. doc. 23 e 24). Il 25 ottobre 2004 è stato sentito come teste _____, un funzionario che si occupa della formazione continua della _____ e che ha pure organizzato il corso frequentato dall'assicurato. Invitato ad esprimersi sulle possibilità che tale corso migliori l'idoneità al collocamento dell'assicurato tenuto conto della formazione professionale precedentemente acquisita, il teste si è così espresso: " (...) Il Presidente del TCA chiede al teste se, tenuto conto della difficile situazione occupazionale anche di informatici con formazione accademica, ritiene che nel caso concreto il corso seguito dall'assicurato senza avere conseguito il certificato di conoscenza migliora oppure no la sua idoneità al collocamento. (...) Rispondendo alla domanda, il teste afferma di non avere mai nascosto a nessuno che il corso di _____ è una scommessa per coloro che non lavorano già nell'informatica o che non conoscono il sistema _____. Questo corso è frequentato in buona parte da persone che già lavorano nell'informatica e che già utilizzano il sistema _____ in azienda e lo vogliono ampliare o vogliono consolidare le conoscenze. Il Presidente del TCA chiede al teste se in un caso come quello del sig. RI 1 la certificazione costituisce una condizione necessaria per reperire un nuovo impiego. Il teste risponde che visto che l'assicurato non lavora già, tale certificazione è quasi d'obbligo per trovare un nuovo lavoro. Il Presidente del TCA chiede, indipendentemente dalla questione della certificazione, se nel

settore dell'informatica occorre possedere una formazione di base minima per potere ottenere un impiego. Il teste risponde da una parte che attualmente il mercato è saturo, d'altra parte che in generale è richiesto almeno un bagaglio culturale minimo (ad esempio maturità professionale). Egli sottolinea di conoscere dei casi eccezionali in cui pur non disponendo di una formazione di base di livello elevatissimo, le persone hanno comunque ottenuto un impiego e sono apprezzate per la loro specializzazione, grazie ad un'importante esperienza e ad una serie di certificazioni. (...)." (cfr. doc. X) Dalle risultanze appena esposte questo Tribunale, situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la domanda (cfr. consid. 2.6 in fine), deve concludere che tenuto conto del (basso) livello della formazione di base l'assicurato (diploma di scuola media), della situazione del mercato del lavoro (attualmente saturo) nel settore dell'informatica, delle caratteristiche del corso " _____ " ("è una scommessa per coloro che non lavorano già nell'informatica") la formazione in questione non ha aumentato in modo concreto le possibilità di impiego dell'assicurato e, pertanto, non migliora la sua idoneità al collocamento. Questa soluzione si impone a maggiore ragione se si considera che, come da lui stesso precisato (cfr. doc. X), dopo aver seguito i 4 moduli del corso " _____ " l'assicurato non ha ancora effettuato l'esame per ottenere il rispettivo certificato. A mente del TCA l'URC di _____ ha dunque respinto a ragione la domanda dell'assicurato. In simili condizioni può rimanere aperta la questione a sapere se il corso " _____ " deve essere considerato parte di una formazione di base i cui costi, come sopra visto (cfr. consid. 2.6 e 2.7), non devono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione. 2.10. Riguardo al ritardo con il quale l'URC ha emesso la decisione con la quale ha respinto la richiesta dell'assicurato di poter frequentare il corso " _____ " il TCA rileva quanto segue. L'art. 81e cpv. 1 OADI stabilisce che, fatti salvi gli articoli 90 a e 95 b– 95 d , chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda. Secondo la giurisprudenza federale per l'assicurato si tratta di un termine di perenzione mentre che per l'amministrazione non sussiste alcun obbligo legale di emettere una decisione entro il termine di 10 giorni (cfr. DLA 1991 N. 14, consid. 2, pag. 115- 116 e D. Cattaneo, op. cit., pag. 390-392 n° 616-619 e il commento dell'autore a pag. 397-403 n° 626-643). Chiamata a pronunciarsi in passato su questo argomento, l'Alta Corte ha infatti respinto la tesi di questo Tribunale secondo la quale l'amministrazione deve pronunciarsi nel termine di

E. 2

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

E. 3

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per

quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

E. 4

Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

E. 5

I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente." 2.6. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid. 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI. Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20, pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b, pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108). Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57). Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164). L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI). Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N. 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179). Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di

perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60). Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172). L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.7. A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione. Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanziaria, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464). La riconversione professionali per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263). In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319). Una formazione di base o una nuova formazione completa non può invece essere finanziata sulla base degli art. 59 seg. LADI. Tale formazione può essere assunta dall'assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58). In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o riqualificazione professionale. In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni: " (...)

E. 5.1

In concreto dagli atti emerge che l'assicurata, di formazione segretaria d'albergo, non ha praticamente mai svolto la professione appresa per incompatibilità con i propri compiti di madre di una bimba nata nel 1994 con problemi psicologici, ripiegando per circa due anni sull'attività di commessa, ambito in cui, per motivi familiari e per carenza di competenza

nel ramo, non ha più reperito un impiego dal settembre 2000. Durante l'iscrizione all'assicurazione disoccupazione T. _____ si è interessata dapprima all'attività di aiuto familiare, senza ottenere tuttavia l'ammissione al relativo corso di formazione. In seguito essa ha fatto presente alla propria collocatrice uno spiccato interesse per la professione di massaggiatrice medica, attività che ha pure svolto a titolo gratuito e amatoriale su amici e parenti nell'anno precedente; in tale ambito essa ha pure cercato impiego, senza successo.

E. 5.2

In primo luogo questa Corte deve rilevare che la circostanza di aver eseguito massaggi su amici e parenti non prova, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che l'assicurata usufruisca, nel settore del massaggio medico, di una formazione empirica tale da giustificare il riconoscimento di un perfezionamento professionale a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e, meglio, di un adeguamento o di una estensione della formazione di base allo sviluppo tecnico e economico attuale (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, no. 12 all'art. 59).

E. 5.3

La formazione in esame potrebbe invece adempiere i presupposti di una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova formazione l'assicurata svolgerebbe un'attività completamente diversa da quella precedente (DTF 96 V 33 consid. 2).

E. 6.1

In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c).

E. 6.2

Controversa è, invece, la possibilità di un miglioramento concreto dell'idoneità al collocamento tramite il provvedimento di cui è stata chiesta l'assunzione e, quindi, la questione relativa all'indicazione della misura da un punto di vista del mercato del lavoro. Questo tema non va però risolto in questa sede, poiché, come indicato al considerando seguente, il ricorso dev'essere respinto per altri motivi. In proposito occorre in ogni caso precisare che appare perlomeno probabile che l'interessata, al termine della formazione in esame, avrebbe la possibilità di essere collocata. In effetti secondo il direttore della scuola tutti gli studenti dell'ultimo corso hanno reperito un impiego. È per contro irrilevante il fatto, menzionato dall'amministrazione, secondo cui non vi sono posti vacanti noti all'URC. Per reperire un impiegato non è infatti in alcun modo necessario rivolgersi agli uffici preposti all'esecuzione dell'assicurazione disoccupazione. Non va dimenticato infine che questa formazione permette di lavorare anche a domicilio ed eventualmente in proprio. Tali possibilità di impiego ampliano indiscutibilmente le possibilità di reperire un posto di lavoro, contrariamente a quanto accade per commesse e segretarie d'albergo. L'idoneità al collocamento dell'assicurata, in relazione anche alla sua particolare situazione familiare, verrebbe pertanto senz'altro migliorata concretamente.

E. 7

Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

E. 7.1

In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2). Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati. Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.

E. 7.2

Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato. (...)" (cfr. STFA del 22 marzo 2004 nella causa T.-S., C 11/02) In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia" la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: "(...) Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmaßnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276). (...)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03) 2.8. L a riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). Anche nella più sopra citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: " (...) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (...)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1) In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha statuito su un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento. La nostra Alta Corte ha in particolare rilevato: " aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich. bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht

mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V 197-198) 2.9. Nell'evenienza concreta l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurato di frequentare un corso dal titolo " _____", organizzato dalla _____ di _____ di _____, in quanto ha ritenuto che lo stesso non migliora l'idoneità al collocamento dell'assicurato e inoltre configura una formazione di base (cfr. consid.

E. 10

giorni. Il TFA ha comunque lasciato aperta la questione a sapere se, nel caso in cui una decisione non fosse resa in un termine ragionevole (ovvero in caso di diniego di giustizia), all'assicurato possano comunque essere riconosciute tutte le prestazioni richieste (cfr. la sentenza citata in D. Cattaneo, op. cit., pag. 391-392 n° 619; per una risposta positiva a tale quesito; cfr. pure p. 403 n° 642-643). Nel caso concreto, il TCA constata che la decisione dell'URC non è stata resa in un termine ragionevole (domanda presentata il 25 settembre 2003, decisione negativa emessa l'8 marzo 2004 con motivazioni di carattere generale che avrebbero potuto essere redatte in pochi giorni). Le argomentazioni apportate dall'URC in sede di udienza non permettono assolutamente di giustificare tale ritardo: "(...) Sulla base della valutazione la domanda è stata respinta (valutazione del 3.12.2003). Il Presidente del TCA chiede al sig. _____ come mai la decisione è stata presa soltanto nel mese di marzo 2004. La risposta è che per potere prendere una decisione, positiva o negativa che sia, il profilo del corso deve essere inserito nel sistema Colsta dall'Ufficio delle Misure Attive. Nel caso concreto la persona che aveva in mano il settore dell'informatica era assente per gravidanza e nessuno ha inserito questi dati, così il tempo è trascorso. L'assicurato continuava a sollecitare ed io a mia volta sollecitavo. Ad un certo punto una nuova persona è stata incaricata di occuparsi del settore dell'informatica, così i dati hanno potuto essere inseriti. A quel momento ho potuto prendere la mia decisione. Il Presidente del TCA, indipendentemente dall'esito della presente vertenza, invita il responsabile dell'URC di _____ a fare presente la problematica appena esposta dal suo collaboratore al Servizio giuridico della Sezione del lavoro, affinché si attivi per fare in modo che non vi siano ritardi nella trattazione delle domande degli assicurati per dei motivi come quello appena illustrato. Questo tenuto conto anche del fatto che l'assicurato è tenuto per legge ad inoltrare la sua domanda al più tardi 10 giorni prima dell'inizio del corso proprio per permettere all'amministrazione di esaminare le richieste. Il sig. _____ sottolinea che questa procedura vale per qualsiasi corso: senza avere registrato il profilo, non si può emettere la decisione. Il Presidente del TCA sottolinea al riguardo che proprio gli attuali mezzi informatici dovrebbero permettere di inserire il profilo a livello del Centro Misure Attive lo stesso giorno nel quale il consulente del personale segnala il problema. Tale soluzione si giustifica tanto più nei casi in cui come in quello del sig. RI 1, prima di emettere la decisione formale viene effettuato un test e quindi passa un certo tempo tra il momento della domanda e quello della decisione. (...)" (Doc. X) Il lungo tempo trascorso

prima dell'emissione della decisione è infatti da ascrivere a problemi di carattere tecnico-amministrativo e non alla difficoltà della tematica da affrontare. Si tratta dunque di circostanze "sans rapport avec le litige" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15). Il TCA rileva comunque che durante la frequentazione del corso (visto che si trattava di un corso serale) l'assicurato ha ottenuto le indennità di disoccupazione (cfr. doc. X), su questo aspetto, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 402 n° 639-641). Per quanto riguarda i costi del corso essi non possono venire assunti, malgrado il ritardo ingiustificato dell'amministrazione in particolare, in considerazione del fatto che, in sede di udienza, il collocatore ha dichiarato che "(...) l'assicurato mi aveva manifestato con chiarezza la sua ferma intenzione di seguire comunque questa formazione indipendentemente dall'ottenimento del nostro aiuto o di una borsa di studio. (...)." (cfr. doc. X). Inoltre il teste ha precisato che: "(...) se avesse voluto interrompere la formazione dopo il primo modulo, l'assicurato sarebbe stato penalizzato a livello finanziario. Egli si era infatti impegnato a seguire tutto il corso. L'URC allega al riguardo una copia del formulario di iscrizione. Tutti i moduli costano 6'400.- franchi (si tratta di uno sconto). (...)." (cfr. doc. X). Infine, va segnalato che l'assicurato non ha inoltrato presso questo Tribunale un ricorso per denegata giustizia ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGa che avrebbe avuto verosimilmente l'effetto di spingere l'amministrazione a finalmente pronunciarsi sulla domanda. Visto tutto quanto precede il TCA deve dunque confermare la decisione impugnata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.